



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.50.374/E/04

Roma 17 NOV. 2004

Oggetto: AGAGLIATI Severino, nato a Villafranca d'Asti il 29.01.46, titolare dell'armeria "Antiche Mura" di Asti.
Riferimento nota 6D/04 del 20.05.04

Alla QUESTURA di

A S T I

In relazione alla nota pari oggetto a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Le armi dismesse dal nostro Esercito sono state poste in vendita dallo Stabilimento Militare di Terni sulla base di una espressa autorizzazione di questo Ministero (di cui si allega copia) e, a seguito di tale atto, potevano essere acquistate e detenute soltanto da ditte produttrici di armi o da titolari di licenza di collezione, in forza dell'apposita condizione presente sull'atto di vendita redatto dall'Ente militare, che ha esplicitamente escluso ogni propria responsabilità derivante dall'eventuale altro uso.

La predetta limitazione è logicamente riconducibile a ragioni di incolumità pubblica, in quanto armi, vetuste e/o reduci da uso intenso, non sottoposte a prova forzata da parte del B.N.P., potrebbero, se utilizzate, dar luogo a conseguenze pericolose.

Pertanto, deve ritenersi legittima la detenzione "in sola collezione" di tali armi nello stato in cui si trovano, con esclusione di ogni eventuale altro uso, in forza dell'atto della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame, non può non confermarsi l'obbligo delle iscrizioni e delle punzonature, ove mancanti, per ogni altra utilizzazione, compresa quella della commercializzazione.

Chi professionalmente pone in vendita prodotti, ha l'obbligo di garantirne il buon funzionamento all'acquirente, ai sensi delle più recenti direttive comunitarie in materia di garanzia dei prodotti e dell'art. 1512 del Codice Civile; nel caso delle armi, il loro buon funzionamento può essere accertato solo a seguito di prova forzata da parte del Banco di Prova.

SPEDITA
17 NOV. 2004
IL

Handwritten initials/signature



Ministero dell'Interno

Tanto premesso, si ritiene che l'attività intrapresa dal sig. AGAGLIATI sia legittima solo laddove egli provveda a rendere le armi in parola conformi al dettato dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.

IL DIRETTORE
L'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(CAZZELLA)